

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 954

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 15 novembre 1979

Disposizioni transitorie per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di complemento in congedo delle Forze armate e gradi equiparati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Indendiamo presentare l'acclusa proposta di legge, che mira ad ovviare ad una lacuna legislativa in materia di avanzamento per i tenenti colonnelli di complemento in congedo e gradi equiparati, i quali — oltre ad avere sostenuto una particolare severa selezione per poter raggiungere il grado più elevato attualmente previsto per la loro categoria — hanno nel contempo dato prova di peculiari capacità professionali e tecniche nei quadri direttivi delle Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici o in Magistratura, ben meritando, inoltre, dal Paese anche in quanto appar-

tenenti alle categorie combattentistiche ed assimilate.

Parallelamente, alle fondate aspettative di tali ottimi elementi, corrisponde un innegabile interesse delle Forze armate a porre in atto una più appropriata collocazione di questo personale al vertice dei quadri del complemento.

D'altro canto analoghi criteri in materia sono stati già adottati proficuamente in altri Stati.

È da rilevare, infine, che l'iniziativa legislativa in argomento non comporta oneri finanziari, e non incide in alcun modo sulla sfera giuridica di terzi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I tenenti colonnelli di complemento in congedo e gradi equiparati delle Forze armate i quali abbiano prestato per almeno venticinque anni servizio nei ruoli della magistratura ordinaria e amministrativa ovvero in quelli delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici economici o a partecipazione statale e siano in possesso di una delle qualifiche indicate nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono ottenere a domanda, anche se comunque collocati a riposo nella carriera civile di appartenenza, l'avanzamento al grado superiore.

ART. 2.

L'istanza di cui al precedente articolo deve essere prodotta entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.